


CONTRIBUTO UNIFICATO



-7298/15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FABRIZIO FORTE - Presidente -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -
FRANCESCO - Rel. Consigliere
Dott. ANTONIO GENOVESE -

Procedure
concorsuali
minori
(Amministrazione
controllata).
Decreto di
liquidazione
del compenso
(al
Commissario).
Commisurazione.
All' inventario.
Affermazione.
Conseguenze.

R.G.N. 29886/2008

Cron. 7298

Rep. 645

Ud. 24/02/2015

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 29886-2008 proposto da:

IMPEX 'S.R.L. IN FALLIMENTO ED IN CONCORDATO
FALLIMENTARE (C.F. 04649560580), in persona del
legale rappresentante pro tempore, STUDIES LTD.
(R.C. 50831939), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliate in ROMA, PIAZZALE FLAMINIO 9, presso
l'avvocato CARLO SEBASTIANO FOTI, che le
rappresenta e difende, giusta procura a margine

2015

328

del ricorso;

- *ricorrenti* -

contro

DE FILIPPO MAURIZIO (c.f. DELMRZ68R15C352V),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FULCIERI
PAULUCCI DE CALBOLI 1, presso l'avvocato TOMMASO
MARVASI, che lo rappresenta e difende, giusta
procura in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

contro

FALLIMENTO DELLA IMPEX S.R.L.;

- *intimato* -

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di ROMA,
depositato il 11/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 24/02/2015 dal Consigliere
Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato C.S. FOTI che
ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha
concluso per l'inammissibilità, in subordine
rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Roma, con decreto dell'11 novembre 2008, su istanza dell'interessato, ha liquidato, in favore del dr. **Maurizio De Filippo**, commissario di **Impex srl**, società successivamente dichiarata fallita, per il periodo in cui la medesima era in amministrazione controllata (ossia: dal 24 ottobre 2001 al 27 gennaio 2004), sulla base della situazione patrimoniale allegata alla domanda di amministrazione, la somma complessiva a lui spettante, comprensiva anche degli acconti e del fondo spese, già percepiti a seguito di precedente liquidazione da parte del Tribunale.

1.1. Per il Tribunale fallimentare, la liquidazione degli onorari andava eseguita considerando l'ammontare dell'attivo e del passivo già considerati del decreto di liquidazione adottato (in data 23 marzo 2002) dal Tribunale, ma completandone l'ammontare per l'ulteriore attività svolta dal professionista.

1.2. L'istanza era stata proposta da quest'ultimo direttamente al Tribunale, dopo averlo fatto, senza successo, con la richiesta di ammissione allo stato passivo del fallimento, prima, e in sede di opposizione al cennato diniego, poi, dichiarata inammissibile, dovendo il



professionista rivolgersi direttamente al Tribunale che l'aveva nominato.

2. Avverso la liquidazione ricorrono la **Curatela del Fallimento Impex srl**, in concordato fallimentare con assuntore, e la **Studies Ltd**, assuntore del concordato, soccombente, con ricorso affidato a due mezzi.

3. Il professionista resiste con controricorso.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo mezzo (Violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 188 e 39 LF nonché dell'art. 5 del DM 28/7/1992 n. 570, in relazione agli artt. 111 Cost e 360 n. 3 c.p.c.) i ricorrenti pongono, quale quesito di diritto, il richiamo ad alcuni precedenti giurisprudenziali, enunciati con le sentenze di questa Corte, nn. 22010 e 11662 (primo quesito), nn. 6973 e 9057 (secondo quesito), n. 5298 del 1995 (terzo quesito).

1.1.1. Premette il ricorrente che il Tribunale di Roma avrebbe liquidato gli onorari, richiesti dal Commissario della procedura di amministrazione controllata, senza tener presente - come era obbligato a fare - l'inventario, che il professionista era tenuto a redigere, ma che egli non aveva redatto. Il Tribunale, insomma, avrebbe illegittimamente liquidato le spettanze del professionista basandosi sui dati risultanti dalla domanda di ammissione alla procedura

di amministrazione controllata, dati successivamente smentiti dagli accertamenti che erano stati svolti in sede fallimentare e nella successiva ammissione al concordato fallimentare.


**

1.2. Con il secondo mezzo (Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione agli artt. 111 Cost e 360 n. 5 c.p.c.) i ricorrenti lamentano il difetto ovvero l'insufficienza della motivazione contenuta nel decreto impugnato in quanto in esso non si darebbe conto della fonte dei dati relativi all'attivo della procedura, ossia se essi risultavano dalla domanda di ammissione alla procedura, presentata dalla società *in bonis*, ovvero da un inventario (che non era mai stato compilato).

1.2.1. Secondo i ricorrenti, il ragionamento svolto dal Tribunale risulterebbe motivato in maniera quantomeno insufficiente, stante il mancato ragguaglio dei dati menzionati.

.***

2. Avverso il primo motivo, il professionista ha eccepito la tardività dei rilievi al decreto impugnato in questa sede in quanto i criteri seguiti dal Tribunale erano già stati dati con il primo decreto, quello del 23 marzo 2003.



L'acquiescenza ad esso comporterebbe l'inammissibilità del ricorso.


2.1. Inoltre, il difensore del professionista, ha sostenuto la non applicabilità all'amministrazione controllata delle regole valesi per le altre procedure minori, a cominciare da quella relativa alla necessità dell'inventario (non trattandosi di amministrare beni altrui).

2.2. In ogni caso, nella specie l'inventario, sulla base delle dichiarazioni dell'a.u. della società (il quale avrebbe dichiarato l'esistenza di soli debiti e crediti), sarebbe coinciso con la situazione patrimoniale del sodalizio in stato di difficoltà.

2.3. E, infine, il mancato rilievo di irregolarità da parte del Tribunale impedirebbe qualsiasi profilo di accoglimento delle doglianze

3. Avverso il secondo motivo, il professionista ha eccepito la mancanza del quesito di diritto anche in relazione a censure svolte ai sensi dell'art. 360, n. 5, del codice di rito.

**



3. I due motivi di ricorso debbono essere trattati congiuntamente in quanto hanno ad oggetto la medesima questione, sia pure esaminata sotto due distinti punti di


vista (uno, quello dell'*error iuris*; l'altro, quello dell'*error facti*). E, con riguardo al secondo aspetto (quello del vizio motivazionale), si rende superabile anche il mancato rispetto del principio del cd. quesito di fatto, atteso che il motivo è condensato in così poche righe che, esso stesso, può dirsi integrare il detto quesito.

4.1. A tale proposito, deve essere, anzitutto respinta l'eccezione preliminare sollevata dal resistente e relativa alla presunta inammissibilità dell'impugnazione, per l'esistenza di un giudicato costituito dalla mancata impugnazione del primo provvedimento di liquidazione del compenso al Commissario, quello del 2003.

4.1.1. Infatti, esaminando analoga questione, questa stessa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18494 del 2014), sia pure in fattispecie non identica (quella della liquidazioni degli acconti in materia fallimentare) il principio di diritto, applicabile anche al caso delle procedure minori, e secondo cui i decreti, con cui il tribunale fallimentare concede o rifiuta gli acconti richiesti dal curatore sul compenso, sono espressione di un potere discrezionale ed intervengono in una fase processuale anteriore alla presentazione ed approvazione del conto, non assumendo, pertanto, efficacia di cosa giudicata né potendo pregiudicare, dopo la

presentazione del rendiconto, la futura e definitiva decisione sul compenso.

**



5. Le restanti eccezioni della controricorrente integrano il merito del ricorso e vanno con esso trattate.

5.1. Nella parte in cui intendono contestare gli argomenti contenuti nel ricorso, a cominciare dalla basilare affermazione secondo cui l'inventario non era attività dovuta nella procedura di amministrazione controllata, sono infondate avendo questa Corte affermato esattamente l'opposto principio nel pur risalente (ma autorevole) precedente del 1995 (Sez. 1, Sentenza n. 5298 del 1995) secondo cui, nella procedura di amministrazione controllata, l'inventario redatto dal commissario giudiziale costituisce uno strumento indispensabile della procedura, nonché il presupposto necessario del giudizio prognostico che il commissario stesso è chiamato ad esprimere nella relazione per l'adunanza dei creditori, prevista dagli artt. 172 e 188 (abrogato dal D. Lgs. n. 5 del 2006, ma applicabile *ratione temporis*) della legge fallimentare. Ne consegue che detto inventario costituisce un autonomo e specifico compito del commissario, il quale non può ritenersi adempiuto in relazione all'inventario allegato dall'imprenditore alla domanda di ammissione, né

surrogato dalla menzionata relazione per l'adunanza dei creditori, che, quand'anche faccia riferimento ad attività e passività, è prevista per differenti finalità.

5.2. Del resto, di tale principio, cui va data ulteriore continuità essendo pienamente condiviso (per quanto destinato ad esaurirsi con l'esame degli ulteriori casi ancora pendenti ed afferenti all'istituto, ormai soppresso, dell'amministrazione controllata) questa Corte ha fatto, per altre due volte, puntuale applicazione, in due casi di liquidazione del compenso richiesto da Commissari giudiziali in altrettante procedure di amministrazione controllata (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenze nn. 3308 e 6532 del 2000).

5.3. Resta da dire dei mancati rilievi compiuti dal Tribunale in ordine ai valori d'inventario, ciò che - secondo il resistente - precluderebbe ogni discussione in ordine alle censure svolte dai ricorrenti.

5.3.1. L'argomento, è davvero il caso di dire, prova troppo, perché esso finirebbe per nascondere e rendere invulnerabile ogni provvedimento di cui si asserisca l'illegittimità (sotto il duplice e menzionato profilo dell'errore in diritto ed in fatto).

5.4. Invece, come questa Corte ha già statuito con riferimento alla liquidazione del compenso proprio

nell'ambito dell'amministrazione controllata (ma il discorso è sostanzialmente lo stesso anche in riferimento ad altre procedure concorsuali), il Tribunale chiamato a provvedere in ordine a siffatta liquidazione è munito di un potere discrezionale che deve essere correttamente esercitato, rimanendo soggetto al controllo di legittimità e sulla corretta motivazione di spettanza del giudice dell'impugnazione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenze nn. 3308 e 6532 del 2000, per due fattispecie relative alla corretta liquidazione del compenso: una, la prima, ove era stata omessa la motivazione della opzione discrezionale che quella disciplina rimette al giudice entro limiti di valore - minimo o massimo - rapportati all'ammontare di attivo e passivo registrato nella procedura, e come risultante dall'inventario redatto ai fini di concordato preventivo e di amministrazione controllata; l'altra, la seconda, con riferimento all'adozione di misure percentuali differenziate, massime per i valori di attivo fino a un miliardo di lire e di passivo fino a 100 milioni di lire, ed invece contenute e lontane dalla percentuale più elevata con riguardo ai valori eccedenti quei limiti, sempre commisurate ai valori d'inventario).

5.4.1. Del resto, non può il giudice provvedere alla liquidazione di tali compensi semplicemente facendo riferimento a quanto risulta dai documenti che la parte

istante ha allegato alla sua domanda (nella specie, di amministrazione controllata), imponendosi un controllo officioso in ordine alla reale consistenza dei valori posti alla base di essa (riportati nei documenti contabili allegati, a cominciare dallo stato patrimoniale), sia in relazione alla stessa ammissibilità e fondatezza della procedura concorsuale, sia in ordine alle spettanze del professionista ausiliario, che potrà essere retribuito se ed in quanto le consistenze allegare siano state riscontrate dai suoi accertamenti, consegnati ai documenti ufficiali della procedura, a cominciare dal verbale dell'inventario.

5.5. Nel caso di specie, non avendo il giudice di merito spiegato come abbia fatto a liquidare la complessiva cifra contenuta nel provvedimento finale, hanno ragione i ricorrenti a richiedere che tale motivazione sia resa, in applicazione del principio dell'inventario nella procedura in oggetto ed a quelli inerenti all'uso dei poteri discrezionali nella liquidazione dell'onorario, ossia ai seguenti principi di diritto:

- l'inventario redatto dal commissario giudiziale costituisce uno strumento indispensabile anche della procedura di amministrazione controllata e perciò un autonomo e specifico compito del commissario, il quale non può ritenersi adempiuto *per relationem* all'inventario


allegato dall'imprenditore alla domanda di ammissione, né surrogato dalla menzionata relazione per l'adunanza dei creditori che, quand'anche faccia riferimento ad attività e passività, è prevista per differenti finalità.

- il Tribunale, chiamato a provvedere in ordine alla liquidazione del compenso del commissario giudiziale nella procedura di amministrazione controllata, è munito di un potere discrezionale che deve essere correttamente esercitato, rimanendo soggetto al controllo di legittimità e di corretta motivazione da parte del giudice dell'impugnazione.

**

6. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Roma in altra composizione.

PQM



Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Roma in altra composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1 sezione civile della Corte di cassazione, il 24 febbraio 2015, dai magistrati sopra indicati.

Il Consigliere Estensore

Francesco Antonio Genovese

Francesco A. Genovese



Il Presidente

Fabrizio Forte

Fabrizio Forte

Depositato in Cancelleria

10 APR 2015

Il Funzionario Giudiziario
Amaldo CASANO

Amaldo Casano